



Decreto Dirigenziale n. 26 del 16/11/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "TERME STEFANIA" IN
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA). CESSAZIONE PER DECADENZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.D. n°06 del 23/01/2003, la concessione e x perpetua di acque termo minerali denominata "Terme Stefania" già "Terme Barbieri" in Comune di Casamicciola Terme (NA), originariamente assentita con D.M. del 28/05/1931, veniva trasferita alla società Alberghi Stefania s.r.l. per la superficie di mq 475.00;
- b. che il Tribunale di Napoli VII Sez. Civile, con sentenza del 16-18/03/2011, ha dichiarato il fallimento della società concessionaria nominando quale giudice delegata la dott.ssa Alessandra Tabarro e curatore fallimentare il dott. F. Marrone, poi sostituito, in data 28/03/2011, dal dott. Antonio Cecchi;
- c. che in data 26/05/2011, funzionari del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito Settore) hanno effettuato un sopralluogo, in contraddittorio con il curatore fallimentare, finalizzato agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 12, della L.R. n°8/08 ;
- d. che le strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività termale, di cui alla concessione in argomento, non rientrano nel fallimento, come si desume dalla nota del curatore fallimentare in data 23/07/2011 acquisita al prot. 0592134 del 28/07/2011;
- e. che con nota prot. 0740120 del 03/10/2011, veniva comunicato al curatore fallimentare e al giudice delegato, *ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di cessazione della concessione, ai sensi della L.R. 8/2008, per decadenza;*

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 1, lettera f, della L.R. n°8/ 2008 e ss.mm.ii. prevede di dover dichiarare la decadenza in caso di fallimento del concessionario.

RITENUTO:

- a. di dover provvedere alla cessazione per decadenza della concessione denominata "Terme Stefania", ai sensi degli articoli 14 e 18 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 20 del regolamento n°10/2010;
- b. di dover affidare le pertinenze (sorgente e condotte) in custodia al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento della concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare la sorgente chiusa, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTO l'art. 61 del D.P.R. n°616/1977;

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

VISTA la nota prot. 0614292 del 05/08/2011, con la quale il Settore ha comunicato al giudice delegato, al curatore fallimentare, al Comune e all'ASL competenti per territorio, che avrebbe proceduto a dichiarare la decadenza della concessione.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Procedimento mediante la sottoscrizione della proposta di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. **La concessione ex perpetua per lo sfruttamento di acque termo-minerali denominata "Terme Stefania" di mq 475.00, il cui perimetro è riportato sull'allegata planimetria, in Comune di Casamicciola Terme (NA), assentita con D.M. del 08/05/1931 e trasferita con D.D. n° 26 del 23/01/2003 alla società Alberghi Stefania s.r.l., con cod. fisc. 00554400630 e sede in Comune di Casamicciola Terme alla Piazza Nizzola è dichiarata cessata per decadenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 18 della L.R. n. 8 del 29/07/2008 e ss.mm.ii..**
2. Il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA) è nominato custode della miniera e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 2.1. chiudere la sorgente impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarla da eventuali inquinamenti; dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 2.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
3. Il concessionario cessato società "Alberghi Stefania s.r.l." in fallimento, nella persona del curatore fallimentare dott. Antonio Cecchi è tenuto a:
 - 3.1. versare alla Regione Campania il diritto proporzionale dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 1 della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.), per l'anno 2009 pari ad euro 1963,50 ed euro 2000 per l'anno 2010 nonché in proporzione alla quota-parte dell'anno 2011 compresa tra l'1/01/2011 e la data della sentenza di fallimento (18/03/2011);
 - 3.2. versare al Comune di Casamicciola Terme (NA) il contributo annuo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n° 8/08 e ss.mm.ii.) per l'anno 2009 e 2010;
 - 3.3. versare al Comune di Casamicciola Terme (NA) il contributo dovuto (ai sensi dell'art. 36, comma 7 della LR. n° 8/08 e ss.mm.ii.) in proporzione alla quota-parte dell'anno 2011 compresa tra l'1/1/2010 e la data della sentenza di fallimento (18/03/2011).
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni.
5. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - alla giudice delegata dott.ssa Alessandra Tabarro presso il Tribunale di Napoli VII sez. civile;
 - al concessionario cessato soc. Alberghi Stefania s.r.l. in fallimento, nella persona del curatore fallimentare dott. Antonio Cecchi;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - all'AS.L NA 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione Isola d'Ischia;
 - al Sindaco del Comune Casamicciola Terme (NA), per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - all'Assessore Regionale delegato per la materia delle acque minerali e termali;
 - al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - al Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta dell'A.G.C. 02;
 - al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'A.G.C. 10;
 - al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Ing. Sergio Caiazzo